

N. 1404/11 R.G.N.R.
N. 74/13 R.G. Trib.

Sentenza n. 492/17

Depositata in cancelleria
Il 10-08-2017

IL CANCELLIERE
Carmelina Alia



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico, dott.ssa Teresa Valentino, all'udienza del 16/5/2017 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di

PRINCIPE Franca, nata a Sapri (SA) il 24/2/1961 ed ivi residente alla Via Granozio n. 20 – elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia Federico Conte ai sensi dell'art. 161 c.p.p.;

- libera presente -

Difesa di fiducia dagli avvocati Angelo Cosentino e Federico Conte (presente l'avv. Cosentino anche per delega orale dell'avvocato Conte);

IANNUZZI Nicola, nato a Roscigno (SA) il 14/6/1953, residente in Agropoli alla Via Giotto n. 17, domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.;

- libero assente -

Difeso di fiducia dall'avvocato Rocco Pecoraro (assente sostituito per delega orale dall'avvocato Maurizio Turco);

CRISCUOLO Lorenzo, nato a Salerno il 21/7/1957 e residente a Nocera Inferiore, alla Via G. Gucci n. 10, domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.;

- libero assente -

Difeso di fiducia dall'avvocato Paolo Carbone (assente sostituito per delega orale dall'avvocato Maurizio Turco);

Data avviso deposito:

Al PG: _____

Al PM: _____

Data notifica estratto:

Tipo notifica:

IMPUTATI

A) del delitto p. e p. dagli artt. 113 e 590, comma 3, c.p. perché in cooperazione colposa fra loro, nelle rispettive qualità di seguito specificate:

la prima, Dirigente Scolastico del Liceo "C.Pisacane" di Sapri;

il secondo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del predetto istituto scolastico,

omettevano (per imperizia, negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi e discipline, ed in particolare delle norme di cui agli artt. 17, 18 e 33 del D.Lgv. 81/2008) quanto segue:

- di valutare il rischio di caduta dall'alto nell'elaborazione del documento di valutazione rischi, relativamente all'accesso ed al lastrico solare con lucernari posti al II piano del predetto Istituto scolastico e del corridoio antistante;
- d'interdire idoneamente l'accesso al predetto lastrico solare;
- di menzionare e di valutare in modo preciso ed idoneo la situazione di pericolo relativa alla mancata interdizione dell'accesso al lastrico solare predetto, mancando, in modo assoluto, tali valutazioni nell'ambito dei verbali di riunioni periodiche relative alla sicurezza con conseguente omessa programmazione e previsioni di misure idonee e specifiche a prevenire, in particolare, il verificarsi dell'infortunio accaduto in danno di De Luca Niccolò il 7.7.2011;
- di informare specificamente e di addestrare i lavoratori e collaboratori scolastici con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura del lastrico solare in esame, e per la gestione di eventuali chiavi di chiusura della porta finestra nei pressi del lastrico solare predetto;
- di richiedere e di segnalare alla Provincia di Salerno (Settore Edilizia Scolastica) la necessità di un qualsivoglia intervento di manutenzione, idoneo a migliorare lo stato della sicurezza, o, quantomeno per ridurre il rischio di possibile caduta dall'alto attraverso uno dei lucernai, presenti sul lastrico solare al secondo piano dell'edificio scolastico;

il terzo, Dirigente responsabile del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno, ometteva (per imperizia, negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi e discipline, ed in particolare delle norme di cui agli artt. 1 e 8 delle L. 23/1996) di:

- valutare e procedere all'adeguamento del lastrico solare, dell'antistante porta di accesso e dell'adiacente corridoio, posti al II piano dell'edificio scolastico "C. Pisacane" di Sapri, alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, e, comunque, non provvedendo ad alcuna manutenzione ordinaria, straordinaria, ovvero non procedendo ad interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento della norme vigenti in materia di sicurezza del predetto lastrico solare nell'edificio scolastico, e senza aver svolto alcuna valutazione preventiva sull'adeguatezza e sulla sicurezza dei predetti luoghi;

tutti, quindi, in cooperazione colposa fra loro, cagionavano a De Luca

Niccolò studente presso il predetto Istituto scolastico, (il quale, accidentalmente, precipitava dal predetto lastrico solare, sfondando uno dei lucernari, e cadeva all'interno dell'atrio della scuola) lesioni per-

sonali consistite in: "Trauma cranico. Ematoma epidurale frontale destro con frattura sagittale del mascellare, dell'etmoide, parete anteriore e posteriore del seno frontale di destra, della base della fossa cranica anteriore, Lacerazione durale fronto - basale destra con focolai lacero - contusivi frontali a destra. Frattura del calcagno sinistro".

Con le aggravanti di cui all'art. 583 c.p. per aver cagionato a De Luca Niccolò:

la durata della malattia superiore a 40 giorni, lo sfregio permanente del viso e l'indebolimento permanente della teca cranica.

In Sapri, il 7.7.2011

B) delle contravvenzioni p. e p. dall'art. 113 c.p. e dall'art. 55 D.Lgv. 81/2008, in relazione agli artt. 17, 18 e 33 D.Lgv. citato, poiché nella qualità e con le funzioni descritte al capo a) dell'imputazione che precede, in cooperazione colposa fra loro, non procedevano nella reda-

zione del D.V.R. alla valutazione del rischio di caduta dall'alto relativamente al lastrico solare di copertura, posto al II piano dell'edificio scolastico "C. Pisacane", alle necessarie opere di messa in sicurezza sia del lastrico solare, sia della relativa porta di accesso al predetto lastrico, non procedevano alla valutazione dell'impatto di resistenza del materiale – di cui sono costituiti i lucernari ivi posti – apponendo, successivamente all'infortunio subito da De Luca Niccolò il 7.7.2011, esclusivamente un cancello in ferro ed una lastrica in metallo, soluzioni da ritenersi assolutamente inadeguate ad evitare il rischio di caduta dall'alto, e che determinano anche costanti infiltrazioni di acqua piovana nel sottostante atrio dell'edificio scolastico, il cui pavimento risulta bagnato in caso di pioggia.

In Sapri, accertato il 14.3.2012, condotta perdurante

in cui sono parti civili:

De Luca Niccolò, De Luca Vincenzo, Gagliardo Maria e De Luca Riccardo, costituiti parti civili con l'Avvocato Paolo Nesta del Foro di Roma (presente);

CONCLUSIONI

P.M.: riconosciuta la penale responsabilità degli imputati, concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna degli stessi alla pena di **mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo A) e condanna per il reato di cui al capo B alla pena di € 3.000,00 di ammenda.**

Parti Civili: come da conclusioni scritte e memoria cui si riporta.

La Difesa di Iannuzzi: assoluzione per non aver commesso il fatto.

La Difesa di Criscuolo: assoluzione per non aver commesso il fatto con formula piena.

La Difesa di Principe: assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine per non averlo commesso o perché non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 3/1/2013, il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti di Principe Franca, Iannuzzi Nicola e Criscuolo Lorenzo per i reati cui all'imputazione, innanzi al giudice a suo tempo titolare del ruolo presso l'ex Tribunale di Sala Consilina poi accorpato al Tribunale di Lagonegro.

Alla prima udienza del 2/7/2013, celebrata dinanzi al Tribunale di sala Consilina, presente l'imputato Iannuzzi Nicola, rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per omessa notifica all'imputata Principe Franca, veniva dichiarata la contumacia degli imputati Principe Franca e Criscuolo Lorenzo. Veniva quindi vagliata ed ammessa la costituzione delle parti civili ovvero della p.o. De Luca Niccolò, dei genitori De Luca Vincenzo e Gagliardo Maria e del fratello De Luca Riccardo quali soggetti danneggiati dal reato, come da relativo verbale di udienza. Sempre all'udienza del 2/7/2013, il giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti. Si acquisiva, altresì, al fascicolo per il dibattimento la produzione documentale allegata dalle parti civili alla rispettive costituzioni.

All'udienza immediatamente successiva del 11/4/2014, il giudice in precedenza titolare del ruolo, rilevata l'assenza degli imputati e dei difensori e tenuto conto che il processo veniva celebrato per la prima volta dinanzi al Tribunale di Lagonegro, quale nuova sede giudiziaria derivante dall'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina, rinviava il processo all'udienza del 14/10/2014 ordinando la comunicazione dell'avviso di udienza ai difensori di fiducia degli imputati.

All'udienza del 14/10/2014, mutata la persona fisica del magistrato titolare del ruolo - rigettata l'eccezione formulata dalla difesa dell'imputato Iannuzzi in merito alla omessa notifica dell'avviso di udienza al proprio assistito, stante l'avvenuta comunicazione dell'avviso di udienza ai difensori di fiducia e la effettiva conoscenza della modifica dell'Autorità Giudiziaria in quanto disposta con riforma legislativa portata a conoscenza dei cittadini - veniva rinnovata la dichiarazione di apertura del dibattimento ed ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti.

Sempre all'udienza del 14/10/2014, si procedeva alla escussione dei testi presenti De Luca Niccolò, Giudice Daniele e Pellegrino Michele. Con il consenso della parti si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese da Ferrante Anna ai CC - Comando di Sapri in data 7/7/2011 ed il verbale di sopralluogo del 19/10/2011 e del 25/10/2011 e degli atti a firma del Luogotenente Garzaniti e app. Balsarri con revoca della relativa ordinanza ammissiva.

All'udienza del 9/12/2014, il processo veniva rinviato per adesione del VPO di udienza all'astensione di categoria.

All'udienza del 14/1/2015 venivano escussi i testi Eboli Cristiano ed il consulente del P.M. ing. Luca D'Alessandro, con acquisizione della relative consulenze. Si acquisiva altresì su produzione del P.M. il documento di valutazione rischi e relativi allegati.

All'udienza del 13/5/2015 presente Principe Franca veniva revocata la dichiarazione di contumacia e stante l'assenza del teste Maiese il processo veniva rinviato all'udienza del 25/11/2015, cui seguiva rinvio all'udienza del 2/3/2016 per legittimo impedimento di Principe Franca, come da relativo certificato medico in atti con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 84.

Il processo subiva ulteriori rinvii e segnatamente alle udienze del 27/4/2016, del 19/7/2016 per assenza del teste Maiese ed all'udienza del 5/10/2016, come da decreto del Presidente del Tribunale n. 12/2016. All'udienza del 5/10/2016, la prima celebrata da questo giudice, veniva rinnovato nuovamente il dibattimento e, stante il consenso delle parti, veniva dichiarata l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali già assunte.

All'udienza del 15/11/2016 si escuteva il teste del P.M. dott. Maiese Adamo ed i testi cui alla lista della difesa Masiello Michele, Iannibelli Ida Annamaria, Zicarelli Anna. Si acquisivano al fascicolo per il dibattimento la consulenza a firma del teste Maiese ed il verbale di sopralluogo del 25/10/2011 già in atti.

All'udienza del 13/12/2016, stante l'assenza dei testi il processo veniva rinviato come da calendario già predisposto all'udienza del 7/2/2017 in cui si escutevano i consulenti Pellegrino Francesco e Artemide Carlo con acquisizione delle relative consulenze.

All'udienza del 7/3/2017, presente l'imputato Criscuolo, si escutevano i testi Caiazzo Gioita ed il consulente (teste della difesa Criscuolo) Campagnuolo Ennio con acquisizione della relativa consulenza.

All'udienza del 14/3/2017, si escuteva nuovamente il teste Eboli Cristiano. Presente l'imputata Principe Franca, rendeva spontanee dichiarazioni ed all'esito si acquisivano i documenti prodotti dalla medesima imputata, tra i quali il DVR, nota del 13/9/2008 e del 28/1/2009 inviata alla Provincia di Salerno, Asl e Comando Vigili del Fuoco relativa agli adempimenti in materia di sicurezza con oggetto e relativo sollecito del 11/10/2010

All'udienza del 28/3/2017 il processo veniva rinviato per assenza della teste Buda Itala.

All'udienza del 4/4/2017 si procedeva alla escussione della teste Buda Itala ed all'esito il giudice dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti. Il P.M., la parti civile e la difesa dell'imputato Iannuzzi, dopo le rispettive discussioni orali, concludevano come in epigrafe indicato, con rinvio al 18/4/2017 per la discussione della sola difesa Principe e Criscuolo, seguiva quindi rinvio per repliche all'udienza del 2/5/2017, ed infine all'udienza del 16/5/2017 per adesione dei difensori all'astensione di categoria proclamata dall'Unione Camere Penali con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 14.

All'udienza del 16/5/2017, all'esito della repliche della procura, lo scrivente giudice si ritirava in camera di consiglio per poi decidere come dalla presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La complessa istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono stati sentiti numerosi testi ed acquisita copiosa documentazione, ha confermato l'ipotesi accusatoria formulata dall'ufficio del Pubblico Ministero limitatamente agli imputati Principe Franca e Iannuzzi Nicola in relazione all'infortunio

subito da De Luca Niccolò, studente del liceo classico Carlo Pisacane di Sapri all'interno del predetto istituto.

Ebbene, prima di passare ai motivi della presente decisione, è opportuno ripercorrere brevemente i fatti così come ricostruiti nel corso del processo che ha visto imputati la Preside del Liceo Carlo Pisacane, il Responsabile della Prevenzione ed il Dirigente Responsabile del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno.

Il giorno 7 luglio 2011, De Luca Niccolò, studente del Liceo Carlo Pisacane, mentre si trovava nel corridoio del secondo piano dell'Istituto scolastico per assistere agli esami di maturità dell'amico Giudice Daniele, inciampava sul battente della porta in alluminio che dal corridoio consentiva l'accesso ad un lucernaio, cadendo su uno dei cupolini in plexiglass che, per effetto dell'impatto, si infrangeva facendo precipitare il De Luca al suolo da un'altezza di circa otto metri (m. 7,20).

A seguito della caduta il De Luca riportava lesioni come riscontrato dalla certificazione medica in atti consistite in *"Trauma cranico, Ematoma epidurale frontale destro con frattura sagittale del mascellare, dell'etmoide, parete anteriore e posteriore del seno frontale di destra, della base della fossa cranica anteriore, Lacerazione durale fronto - basale destra con focolai lacero - contusivi frontali a destra. Frattura del calcagno sinistro"*. Le lesioni riscontrate avevano una durata complessiva superiore a quaranta giorni, con postumi permanenti consistenti nello sfregio permanente del viso e nell'indebolimento permanente della teca cranica, oltre alla necessità di ulteriori interventi chirurgici.

Ebbene, come emerso dalle relazioni redatte dai consulenti di parte e dalle planimetrie dell'Istituto scolastico, il solaio dal quale cadeva il De Luca era chiuso su tutti i lati, contornato da un corridoio dal quale si accedeva alle varie aule che affacciavano sul predetto lastrico e poste ad una altezza tale da non consentirvi l'accesso. Unica apertura che consentiva l'accesso era costituita da una porta in alluminio posta nel corridoio ed antistante ad un'aula in cui il 7 luglio, come detto, si svolgevano gli esami orali per la maturità classica e che era stata aperta a causa del caldo per garantire un'aerazione naturale.

Come dalle fotografie in atti, detta porta rappresentava l'unica fonte di aereazione del corridoio e sempre dalle immagini fotografiche è evincibile la presenza di un solo finestrone ad altezza superiore alla predetta porta. Sul solaio, inoltre, insistevano n. 12 lucernai con la funzione di fornire luce all'atrio sottostante, in materiale plastico del tipo plexiglass, del tutto inidoneo - come dimostrato dal Consulente del P.M. dott. Luca D'Alessandro e non contraddetto dalle risultanze probatorie - a sostenere pesi superiori a 50 kg. e, comunque, tale da non resistere ad impatti violenti.

Sul punto, il Consulente della procura rilevava che: *"nel caso in esame, le cupole hanno uno spessore pari a mm. 3 (così come misurato dallo scrivente), da cui si deduce una scarsa resistenza ad urti, impatti e pressioni di qualsiasi genere"*; pertanto, dall'analisi di schede tecniche relativi ad analoghi materiali emergeva che detti cupolini avevano un carico massimo di kg. 50 e che *"in condizioni di*

arico dinamico (ovvero urto da parte di corpo in movimento) la situazione si rende ancora più critica per il materiale in quanto la pressione esercitata da un corpo che impatta ad una determinata velocità è per definizione maggiore della pressione esercitata dal solo peso del corpo in condizione di staticità” (pag. 15 e ss. della consulenza del 27/3/2012).

Quanto alla dinamica del sinistro, come ricostruito attraverso le testimonianze rese dai testi presenti, il De Luca, inciampando sul battente dell’infisso in alluminio, cadeva sul cupolino in plexiglass posto immediatamente dopo l’accesso ovvero alla distanza di circa settanta centimetri (0,75 m.).

Tanto esposto, occorre subito precisare che, nel caso in esame, Il De Luca escusso all’udienza del 14/10/2014, dichiarava di non ricordare il preciso momento in cui cascava nel vuoto ma solo esclusivamente una sensazione di “friabilità”. Precisava, tuttavia, che prima della caduta, si trovava nel corridoio nei pressi della porta in alluminio, che presentava una sorta di rialzo anche se non era in grado poi di riferire il momento preciso della caduta “io ricordo perché comunque ci sono stato cinque anni su quel piano, che ... la portafinestra per terra aveva battuta. ... come gli infissi di molte finestre, per terra hanno tipo una lastra di alluminio per chiudere...” (verbale stenotipico ud. 14/10/2014 pg. 17 -18). Ciò, tuttavia, non inficia l’attendibilità e la credibilità del teste, essendo plausibile ed altamente probabile che, in considerazione del grave trauma cranico subito e del violento impatto al suolo da una altezza di circa 7/8 metri, il De Luca possa aver avuto difficoltà a ricordare il preciso istante della caduta, tant’è che dichiarava di non ricordare neanche come si fosse recato a scuola quel giorno.

Di notevole rilevanza, al fine della ricostruzione del momento del sinistro, appaiono le dichiarazioni rese dal teste Giudice Daniele, impegnato in quel giorno negli esami di maturità. Il teste, escusso all’udienza del 14/10/2014, dichiarava che il giorno 7 luglio si trovava al secondo piano dell’Istituto per sostenere l’esame di maturità, al quale aveva assistito l’amico De Luca Niccolò. Non appena terminato l’esame invitava il De Luca, che si trovava nel corridoio proprio all’altezza del “balconcino”, ad attenderlo, allorquando nel voltarsi vide il De Luca inciampare e cadere (“io stavo parlando a telefono con mio padre, mi sono girato un attimo, gli avevo detto di aspettare un secondo, lui era nel corridoio dove c’era il balconcino, di aspettare un secondo così andavamo magari a prendere qualcosa, mi sono girato e l’ho inciampare a cadere non sul capitolino, ho visto che inciampava e cadeva, perché nell’aula antistante al balconcino, quindi stavo parlando al telefono ed ero verso la porta, quindi vedevo il balconcino, però non vedevo dove cadeva Niccolò, ed infatti pensavano in un primo momento che fosse caduto sul pavimento e uscisse poco dopo, poi ho sentito un suono, uno schianto e ho sentito le urla da sotto e sono corso subito giù per vedere cosa era successo e poi ho visto Niccolò sdraiato per terra con conseguente sangue” (verbale stenotipico udienza del 14/10/2014 pag. 27).

Il predetto teste, nel corso dell'esame testimoniale, precisava che il De Luca inciampava sulla "scossalina" dell'infisso che dava sul lucernaio e, cadendo, infrangeva il cupolino che si trovava immediatamente dopo la porta in alluminio.

Anche il teste Pellegrino Nicola, amico della p.o., si trovava nel corridoio del secondo piano in compagnia del De Luca e, mentre aspettavano l'amico Giudice Daniele che terminava una telefonata, nel momento in cui dava le spalle al De Luca, sentiva il lucernaio di plastica rompersi e, giratosi "di botto", vedeva l'amico cadere giù.

Tali le dichiarazioni dei testi presenti ai fatti, sulla scorta delle quali può certamente affermarsi che il De Luca Niccolò, mentre era nel corridoio del secondo piano, probabilmente nell'affacciarsi sul balconcino, inciampava sul battente dell'infisso in alluminio.

Pertanto, deve certamente escludersi che, nel caso di specie, il De Luca abbia tenuto una condotta anomala tale da aver causato o concorso a causare l'evento sopra descritto.

Al riguardo, la difesa, in sede di discussione, argomentando dal punto di rottura del cupolino, ipotizzava che il De Luca non era semplicemente inciampato ma, forse per l'euforia della fine del liceo e della raggiunta maturità, si fosse lasciato andare a gesti liberatori, quale l'essersi sdraiato o addirittura aver saltato sul predetto lucernaio.

Detta ricostruzione, tuttavia, non può considerarsi convincente anche perché non supportata dal compendio probatorio in atti.

Nessuno dei testi presenti, infatti, riferiva di tali comportamenti assunti dal De Luca o da altri studenti né tali dichiarazioni risultano essere state rese in fase di indagini, anzi il teste Giudice Daniele dichiarava espressamente di aver visto il De Luca inciampare sulla scossalina della porta che accedeva sul lucernaio. Anche il teste Pellegrino confermava di trovarsi nel corridoio insieme al De Luca e che nel momento in cui gli dava le spalle sentiva il vetro del cupolino infrangersi e l'amico cadere.

Ebbene, alla luce del breve lasso di tempo indicato dai testi in cui il De Luca, dal trovarsi nel corridoio inciampava, può escludersi senza dubbio che quest'ultimo abbia assunto comportamenti avventati e tali da concorrere nella causazione del sinistro.

Anche le modalità di caduta ed il punto di rottura del lucernaio confermano che il De Luca sia caduto inciampando.

Come dalla consulenza redatta dal dott. Luca D'Alessandro il cupolino non era assolutamente in grado, per il relativo spessore, di resistere ad urti, impatti e compressioni ma sufficiente solo a resistere agli agenti atmosferici. Non vi è dubbio, dunque, che il De Luca inciampando, sia caduto sul predetto cupolino attribuendo un peso maggiore al proprio corpo. L'impatto al suolo, come dalla consulenza del dott. Maiese, avveniva con la regione fronto-parietale destra, come evincibile dalla natura delle lesioni che interessavano per lo più detto distretto anatomico e ciò dimostra, da un lato, che il De Luca cadeva

in avanti e sul lato destro, dall'altro, esclude qualsiasi ipotesi di comportamento avventato o salto dei redetti cupolini da parte dell'alunno. Anche il punto di rottura del cupolino a destra e nella parte prossima all'apertura, conferma che il De Luca inciampava e, per effetto della spinta in avanti, infrangeva il lucernaio.

D) Così ricostruita la dinamica del sinistro ed escluso qualsiasi comportamento anomalo da parte della D.o., occorre a questo punto evidenziare che, secondo la prospettazione accusatoria, l'infortunio si sarebbe di certo evitato se la porta - finestra in oggetto fosse stata chiusa e comunque se fosse stato valutato, previsto e segnalato il rischio di caduta dal lucernaio dai soggetti a ciò deputati.

Pertanto, di tali colpevoli condotte, tutte causalmente determinanti dell'evento, venivano imputati, la prof.ssa Principe Franca nella qualità di Preside e Dirigente scolastica dell'istituto Carlo Piscane, l'ing. Iannuzzi Nicola Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché Criscuolo Lorenzo Dirigente del Settore Edilizia Scolastica di Salerno quale ente detentore dell'immobile di proprietà del Comune di Sapri su cui gravavano gli oneri di manutenzione straordinaria ed ordinaria, in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p.p. per aver, con violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare delle prescrizioni dettagliatamente indicate in imputazione, nonché per imperizia, negligenza, imprudenza, cagionato a De Luca Niccolò le lesioni personali sopra indicate.

Agli odierni imputati veniva altresì contestata la contravvenzione di cui all'art. 55 D.lgs. 81/2008 (art. 55 D.lgs. 81 del 2008 in relazione agli artt. 17, 18 e 33 del citato decreto), per aver omesso di procedere alla redazione del DVR alla valutazione del rischio di caduta dall'alto dal lucernaio posto al piano secondo del Liceo Scientifico Pisacane.

In particolare, con riferimento alla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la procura, alla stregua delle risultanze cui alla relazione del proprio consulente, contestava alla Dirigente scolastica ed al Responsabile della Prevenzione la violazione degli artt. 17, 18 e 33 del d.lgs. 81 del 2008 per aver omesso di valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il rischio di caduta dal lastrico relativamente all'accesso; di interdire idoneamente l'accesso al predetto lastrico; di fornire adeguata informazione ai lavoratori sulla situazione di pericolo relativa alla mancata interdizione dell'accesso; di informare ed addestrare i lavoratori riguardo alle modalità di apertura e chiusura in condizioni di sicurezza dell'accesso al lastrico solare; di segnalare e richiedere alla Provincia di Salerno interventi di manutenzione volti ad eliminare o ridurre il rischio di caduta dall'alto.

Ciò posto, occorre soffermarsi, innanzitutto, sull'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa sulla sicurezza sul lavoro cui al D.lgs. 81/2008 anche alla luce delle eccezioni formulate dalle difese e dai loro consulenti di parte.

Ed invero, con il D.M. 21 giugno 1996 n. 292 i dirigenti scolastici sono stati identificati come "datori di lavoro" ai sensi del D.lgs. 626 del 1994 per le istituzioni scolastiche ed educative. Il dirigente scolastico

veste, quindi, la qualità di datore di lavoro su cui incombono tutti gli obblighi datoriali analiticamente indicati dalla citata normativa (ovvero gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 ed al D.M. n. 292 del 1996).

La rilevanza di tale normativa è stata recepita anche dalla circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999, oltre che da alcuni decreti ministeriali attuativi (D.M. 29 settembre 1998, n. 382). Detta circolare chiarisce, in particolare, la sostanziale parificazione tra datore di lavoro e dirigente scolastico.

I dirigenti scolastici, quindi, quali datori di lavoro sono garanti della salute e della sicurezza dei lavoratori in servizio presso il loro istituto e degli studenti equiparati ai lavoratori stessi nonché destinatari degli obblighi fissati dalle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. I dirigenti scolastici non rispondono degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la sicurezza dei locali e del fabbricato presso il quale è ubicato l'istituto scolastico solo nel caso che abbiano provveduto a segnalare la necessità dell'intervento alla amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo di intervenire. Per tutti gli altri obblighi non legati agli interventi strutturali e di manutenzione e per quelli definiti di natura comportamentale gli stessi dirigenti sono perciò tenuti ad attivarsi al fine di eliminare o ridurre eventuali pericoli ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.

Pertanto, quale datore di lavoro grava sul dirigente scolastico un obbligo di valutazione dei rischi o pericoli da esprimere nel Documento di Valutazione dei Rischi con la collaborazione del responsabile della prevenzione.

Quanto, invece, al Dirigente responsabile del Settore Edilizia Scolastica si contesta di aver omesso, in violazione delle norme di cui agli artt. 1 e 8 della Legge 23/1996, di provvedere alla valutazione e all'adeguamento del lastrico solare omettendo di effettuare i necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Al riguardo, come noto, ai sensi della legge del 1996 n. 23 è stata assegnata alle Province la competenza sulla realizzazione di nuovi edifici e sulle spese per la loro gestione e manutenzione relativamente agli istituti di istruzione superiore ("*fascia secondaria superiore ed artistica nonché per le istituzioni educative*"). Nel caso di specie, gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza degli edifici scolastici erano quindi a carico della Provincia di Salerno, cui veniva affidato dal Comune (ente proprietario) l'edificio scolastico "Carlo Pisacane".

Come precisato dalla normativa in materia, gli obblighi relativi alla sicurezza si intendono assolti per il dirigente scolastico ai sensi del D.lgs. n. 81/08, art. 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti, fermo restando l'obbligo di garantire nelle more dell'intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività. Il preminente rilievo attribuito alla posizione di garanzia del dirigente scolastico

ribadito nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che, proprio per ciò che concerne gli interventi alle strutture, prevede l'obbligo del capo d'istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza.

Si configura, dunque, in capo al Dirigente scolastico una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone.

In particolare, come chiarito dalla citata circolare n. 119 del 1999 al Dirigente scolastico è attribuito il compito di *“valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento; elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, che indichi i criteri adottati ai fini della valutazione nonché le misure di prevenzione e protezione individuali adottate o da adottare ed il programma delle misure ritenute opportune per rimuovere o ridurre i rischi collettivi ed individuali, custodendolo agli atti; designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; ... fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi dell'articolo 2 comma A del d.l.vo n. 626, ove necessario, dispositivi di protezione individuale e collettiva; ... assicurare un'adeguata attività di formazione ed informazione degli interessati - personale ed alunni - in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità”*.

Ebbene, alla luce della predetta normativa, il datore di lavoro (ovvero, nel caso, il dirigente scolastico) è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia dei prestatori di lavoro. Il datore di lavoro ha quindi il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di agibilità quanto ai presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.

Per quanto concerne la definizione di luogo di lavoro ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 81 del 2008 *“si intendono per luoghi di lavoro ... i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”*.

Sul punto, come rappresentato dal Consulente del P.M. dott. Luca D'Alessandro, sebbene il solaio dal quale cadeva il De Luca tecnicamente non poteva essere qualificato luogo in cui si svolgeva l'attività scolastica e, dunque, tale da escludere l'applicabilità della predetta normativa, lo stesso costituiva in ogni caso pertinenza dell'edificio scolastico, accessibile dal corridoio del secondo piano percorribile dagli studenti nonché dal personale scolastico. Pertanto, la presenza della porta - finestra di accesso al lucernaio era tale da trasferire, in caso di apertura della predetta porta, ad esempio per ordinarie operazioni di pulizia e nel corso di lavori di manutenzione, il rischio di caduta dall'alto dal lucernaio al corridoio.

Non esclude l'applicabilità della normativa in discorso anche la circostanza per la quale il De Luca aveva sostenuto gli esami di maturità qualche giorno prima, per cui non poteva tecnicamente qualificarsi

uale "lavoratore". Il De Luca, invero, si trovava legittimamente all'interno dell'Istituto non solo quale studente ma anche in quanto autorizzato ad accedere alle aule di esame.

ul punto, si evidenzia che l'art. 3 del d.lgs. 81 del 2008, nell'individuare l'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo, al comma 4, espressamente prevede che *"il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici ... nonché ai soggetti ad essi equiparati"*.

tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare, con riferimento alla normativa precedente a quella in esame, che *"l'art. 1 del D.P.R. 27 aprile 1957 n. 547, espressamente richiamando al capo I del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, allorquando parla "di lavoratori subordinati e di essi equiparati" non intende individuare in costoro i beneficiari (tanto meno i soli beneficiari) della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, in tale circostanza aggravante ex artt. 589, comma 2 e 590 comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando se ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione"* (Cass., sez. IV, Sentenza del 14/9/1991 n. 9616; Cass., sez. IV, Sentenza del 20/1/2006 n. 2383). Ancora, *"le misure tese a garantire la sicurezza del lavoro devono essere osservate anche per assicurare quella di persone estranee che possano trovarsi nella situazione di pericolo, e ciò in aderenza al principio in forza del quale, da un lato, il rischio ambientale deve essere coperto a cura di chi organizza il lavoro, e, dall'altro chiunque possa incorrere in tale rischio deve ritenersi destinatario di adeguata protezione"* (Cass., sez. IV, Sentenza del 2/3/1990 n. 2731); *"in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo e 590 comma terzo c.p. ... è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali*

a fra ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata iri a prevenire l'incidente verificatosi" (Cass., sez. IV, Sentenza del 12 giugno 2012 n. 23147).

ertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la normativa in tema di sicurezza sul lavoro anzi delineata è da ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie in esame.

II) Passando, quindi, alle contestazioni poste a carico degli odierni imputati, occorre rilevare che econdo la Procura, la prof.ssa Principe Franca ed il Responsabile della Prevenzione Iannuzzi Nicola, mettevano di adottare, come sopra già precisato, tutte le cautele necessarie ad impedire l'infortunio per ui è processo.

A seguito del sinistro, infatti, la procura avviava le relative indagini, nel corso delle quali il P.M. confe- iva in data 29/11/2011 all'ingegnere Luca D'Alessandro l'incarico di consulente tecnico ed in partico- are "di accertare la sicurezza del luogo dell' infortunio e verificare se lo stesso era stato correttamente alutato e se erano in concreto state adottate tutte le misure idonee a prevenire l'infortunio verificato- i". In data 27/1/2012 venivano formulati al medesimo consulente alcuni quesiti integrativi, ovvero accertare l'attuale stato di sicurezza e di custodia del luogo del sinistro e del corridoio antistante.

Il Consulente, nella relazione acquisita in atti, stante l'assenza al momento dell'infortunio di un sistema di chiusura della porta - finestra in alluminio, l'elevata frangibilità del materiale di copertura dei lucernai e l'assenza di barriere di protezione per i lucernai, riteneva, con riguardo alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, un rischio elevato di caduta dall'alto.

Nello specifico, il Consulente dall'esame della documentazione acquisita rappresentava che nel Docu- mento di Valutazione dei Rischi e nelle relative schede di valutazione suddivise per ambienti e per mansione, non risultava previsto il rischio di caduta dal lucernaio di copertura. Detto rischio non era stato previsto non solo nella scheda relativa "alle vie di transito", nella scheda generica "altri luoghi di lavoro" e nella scheda relativa alle "mansioni alunni", ma anche nell'elenco degli interventi da eseguirsi al fine di migliorare la sicurezza della struttura e ridurre i rischi, non risultava menzionata la necessità di tenere chiuso il lastrico calpestabile nel quale si verificava l'infortunio.

Ancora, il Consulente evidenziava che, anche nei verbali relativi alla sicurezza ed alle riunioni periodi- che sempre in merito alla sicurezza, regolarmente organizzati dalla Dirigente scolastica e dal Responsa- bile della Prevenzione, nonché dai sopralluoghi effettuati per accertare la sicurezza dei luoghi nel periodo intercorrente tra il settembre 2005 ed il dicembre 2010, non risultava alcuna segnalazione relativa alla pericolosità derivante dall'accesso non autorizzato al solaio né l'adozione di una misura adatta a prevenire il rischio di caduta dall'alto. Il Consulente, quindi, concludeva la propria relazione rilevando l'omessa valutazione del rischio di caduta dall'alto e dell'adozione di misure poste in essere a prevenire l'infortunio verificatosi.

ette conclusioni, anche per quanto di seguito rilevato, appaiono del tutto condivisibili e non risultano, a parere di questo giudice, inficiate dalle relazioni dei consulenti di parte i quali ne contestavano il contenuto, non solo assumendo la non applicabilità alla fattispecie in esame della normativa sulla sicurezza del lavoro, ma anche, e soprattutto, con riferimento alla omessa previsione del rischio, sottolineando la mancata e tempestiva segnalazione alla Provincia di Salerno, unico ente responsabile della manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico superiore.

Il consulente della difesa di Principe Franca, ing. Francesco Pellegrino, infatti, rilevava sia l'avvenuta individuazione, da parte della dirigente scolastica e del responsabile della prevenzione, del pericolo relativo al solaio di copertura, sia la puntuale segnalazione con richiesta di interventi alla Provincia di Salerno.

In particolare, l'ing. Francesco Pellegrino nella propria consulenza, precisava che nel Documento di Valutazione Rischi tra gli interventi specifici da adottare per il plesso scolastico era stato individuato per la "terrazza", in cui si verificava l'incidente, *"la realizzazione di ringhiera vs terrazzo senza parapetto"*, nella richiesta di interventi straordinari del 13/9/2008 e del 28/1/2008 effettuata alla Provincia, era stata segnalata tra gli interventi di carattere generale *"l'adeguamento uscite e porte - adeguamento uscite e porte di emergenza"*. L'ing. Pellegrino, nel corso dell'esame testimoniale, al fine di ricondurre i predetti interventi cui al documento di valutazione proprio al lucernaio oggetto del sinistro - e nella fattispecie, realizzazione di ringhiera al terrazzo senza parapetto - rappresentava che, proprio dall'elenco degli interventi da eseguirsi, si evidenziava che la terrazza indicata era da ritenersi senza dubbio il lucernaio, unica di fatto senza parapetto. Sul punto, il consulente al fine di avvalorare le proprie conclusioni, e la tesi per cui la terrazza indicata nel DVR fosse proprio quella in cui si verificava il sinistro, rappresentava che, tra i vari interventi, era altresì prevista la realizzazione di un'aula sulla terrazza e che il solaio era tecnicamente l'unico che poteva ospitare un'aula.

L'ing. Carlo Artemite (consulente indicato dalla difesa di Iannuzzi Nicola) nella propria consulenza, invece, argomentava sull'omessa valutazione del rischio di caduta dal lucernaio nel Documento di Valutazione Rischi da parte del Responsabile della Prevenzione, poiché di fatto rischio inesistente trattandosi di luogo segregato e reso inaccessibile con un sistema di "lucchettamento", per poi, contraddicendo le predette conclusioni, rilevare che, in ogni caso, *"in più parti del documento di valutazione dei rischi si parla della necessità di posizionare parapetti e ringhiere alle terrazze, alle finestre"*.

A diversa conclusione, giungeva, invece, l'ing. Campagnuolo, indicato quale consulente dalla difesa del Criscuolo, il quale rilevava che, non solo la resistenza del cupolino e il pericolo di caduta dall'alto non erano stati oggetto di valutazione dei rischi da parte dei Dirigenti Scolastici e dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione succedutisi negli anni, ma non vi era stata negli anni, alcuna segnalazione di pericolo al personale scolastico ed al personale dell'amministrazione provinciale.

Orbene, a parere di questo giudice, dall'esame del documento di valutazione dei rischi e dalle richieste di interventi prodotte in atti, documenti letti anche alla luce delle citate consulenze, si ritiene di poter condividere le conclusioni del Dott. D'Alessandro e ritenere che, nel caso in esame, il rischio di caduta dal lucernaio non fosse stato opportunamente valutato e segnalato. Ciò nonostante il tentativo dei consulenti di parte di voler far rientrare la previsione di tale rischio attraverso l'utilizzo di formule generiche indicate nel documento di valutazione dei rischi.

Dall'esame del predetto documento e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, si ritiene che in nessuna delle segnalazioni inviate alla Provincia e nel documento di valutazione dei rischi possa farsi rientrare la previsione del pericolo di caduta dall'alto per la rottura dei cupolini e la necessità di prevedere un sistema di protezione degli stessi.

D'altronde la realizzazione di una ringhiera sulla terrazza senza parapetto, così come ritenuto dal Consulente del P.M. (cfr. verbale stenotipico ud. 14/1/2015 pag. 26), non poteva che aver ad oggetto un'altra terrazza priva di idoneo parapetto.

Giova evidenziare, infatti, che il luogo in cui si verificava l'infortunio non era di certo qualificabile quale terrazza, trattandosi di un solaio di copertura con funzione di fornire luce all'atrio sottostante.

Detto solaio, come già sopra evidenziato, era chiuso su tutti i lati ad eccezione di una sola porta di accesso, per cui è evidente che non vi era alcuna necessità di realizzare una ringhiera o parapetto che, di certo, non avrebbero eliminato il rischio di caduta dal lucernaio (difatti eliso con la creazione di barre di protezione dei lucernai). Come argomentato dall'Ing. D'Alessandro detta previsione *“si riferiva sicuramente ad un'altra terrazza, perché da quel terrazzino o lastrico calpestabile non c'era possibilità di cadere se non attraverso il lucernaio”* (verbale stenotipico ud. 14/1/2015 pag. 27).

Alcun riferimento, dunque, vi è nel DVR in merito alla necessità di prevedere barre di protezione dei lucernai, tra l'altro, già caratterizzati da alcune lesioni prodotte dall'urto con corpi estranei od oggetti.

Ebbene, sempre sulla scorta della documentazione agli atti, come già evidenziato, il Dirigente scolastico prof.ssa Principe inviava in data 13/9/2008, 28/1/2009, alla Provincia di Salerno, all'ASL ed al Comando Vigili del Fuoco, note avente ad oggetto *“adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute durante il lavoro”* in cui richiedeva una serie di interventi in materia di sicurezza.

Tuttavia, tra gli interventi di carattere specifico con l'allegata segnalazione in parentesi di (pericolo), non vi era alcun riferimento al predetto lastrico calpestabile né ai lucernai. Né tanto meno vi era una richiesta in tal senso tra gli interventi di carattere generale in cui vi era la semplice richiesta di *“adeguamento uscite e porte. Adeguamento uscite e porte di emergenza”* che, per le motivazioni già esposte, di certo non poteva qualificarsi quale richiesta di prevedere un'adeguata protezione del predetto lucernaio.

Sul punto, il consulente del P.M. evidenziava che *“quella non era un'uscita specialmente non era un'uscita di emergenza. E adeguare una porta per me non significa darle un sistema di chiusura*

diverso da quello a maniglia.. adeguarle significa ... dotarle di un maniglione antipánico ove non presente, darle una larghezza come quella definita dalla norma e una funzionalità magari se le porte non sono registrate ... su quel lastrico calpestabile non ho visto né parapetti, né ringhiere, né cancelli da adeguare". Ed in effetti, in nessuna delle richieste di intervento formulate né nel documento di valutazione rischi era indicato e valutato il rischio di caduta dal lucernaio.

Ne consegue, dunque, che detto rischio non era previsto né veniva segnalato.

Tanto chiarito, non possono, altresì, condividersi le considerazioni formulate dalle difese in merito alla oggettiva inesistenza del rischio di caduta dall'alto, stante l'esistenza di un meccanismo di chiusura della porta con lucchetto. Nel caso in esame, infatti, il lucernaio si trovava comunque all'interno di un edificio scolastico e sullo stesso piano in cui vi erano aule ed era contornato dal corridoio di accesso alle aule scolastiche e, quindi, oggetto di continuo transito da parte degli studenti.

È evidente, quindi, come la semplice previsione di un sistema di chiusura con lucchetto - in assenza di ulteriori e più efficaci misure di prevenzione, quali anche un cartello di divieto di accesso ed un'adeguata formazione del personale scolastico - non poteva essere considerata misura tale da elidere il rischio di caduta dal lucernaio, proprio in considerazione della oggettiva pericolosità derivante dall'essere sito all'interno di una scuola e su un piano in cui venivano svolte attività didattiche.

Dal compendio probatorio in atti, dalla documentazione relativa alla sicurezza e dalle dichiarazioni testimoniali, non è emersa invero alcuna segnalazione ai collaboratori scolastici dell'effettivo rischio di caduta. Non risultano infatti segnalazioni di pericolo o eventuali segnali di divieto di accesso in prossimità della porta - finestra, né tanto meno risultano informative da parte della dirigente scolastica e del responsabile della prevenzione ai collaboratori scolastici sul predetto rischio e sulle modalità di apertura e chiusura della porta di accesso.

Come rilevato dal consulente del P.M., inoltre, in nessuna delle schede relative ai corsi per la sicurezza risultava segnalato o individuato l'accesso e/o la custodia delle chiavi della porta del solaio di copertura e ciò dimostra che, in realtà, tale rischio, prima dell'infortunio, non era stato previsto e valutato. Tant'è che nessuna diversa indicazione in tale senso è emersa dalle testimonianze.

III) Con riguardo, invece, alla condotta posta in essere dalla collaboratrice scolastica Buda Itala, va evidenziato che, proprio per le considerazioni sopra esposte e per quanto di seguito precisato, la stessa non ha interrotto il nesso di causalità tra la condotta relativa all'omesso rispetto della normativa sulla sicurezza posta in essere dai soggetti responsabili e l'evento lesivo.

Ed invero, come dall'istruttoria espletata, la mattina del 7 luglio 2011 la porta - finestra de quo veniva aperta a causa del caldo e ciò per espressa ammissione proprio dalla collaboratrice Buda Itala addetta alla vigilanza del secondo piano dell'istituto scolastico. Detta condotta, tuttavia, come meglio di seguito motivato, per quanto imprudente, sarebbe stata, infatti, di certo evitata qualora la dirigente scolastica ed

Responsabile della Prevenzione avessero previsto il relativo rischio e fornito adeguata informazione sulle relative modalità di apertura e custodia delle chiavi.

Al riguardo, giova innanzitutto osservare che, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che la porta in oggetto, sebbene al momento dell'infortunio non vi era apposto alcun lucchetto, tuttavia era stata dotata di tale meccanismo di chiusura.

Come evidenziato dai consulenti di parte e come chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica e dal verbale di sequestro, la predetta porta in alluminio presentava due fori che lasciavano ipotizzare la previsione di un sistema di chiusura con un lucchetto.

Non è invero credibile sul punto, in quanto portatrice di un interesse a mentire, la bidella Buda Itala, la quale escussa all'udienza del 4/4/2017 confermava le dichiarazioni già rese in fase di indagini dichiarando di aver aperto la porta semplicemente con la maniglia e di non ricordare se vi fossero dei lucchetti, dei quali ricordava, tuttavia, la presenza all'interno del cassetto della propria scrivania.

Tutti i testi escussi, infatti, confermavano l'esistenza di un lucchetto alla predetta porta, lucchetto presente anche il giorno di consegna dell'istituto alla commissione di esame.

Sul punto la teste Iannibelli Ida Annamaria, assistente amministrativo del liceo Classico e Scientifico Carlo Pisacane, escussa all'udienza del 15/11/2016, dichiarava che il giorno di inizio degli esami di maturità la porta - finestra era sicuramente dotata di un lucchetto (*"ero facente funzioni del direttore SGA perché il direttore S.G.A. era assente quel giorno, quindi con il dirigente scolastico e un altro insegnante abbiamo verificato che i locali erano idonei o meno per fare la consegna il giorno dopo al presidente di commissione che si sarebbe insediato ... la porta vetro-vetro c'era un lucchetto, e io posso testimoniare che siccome era stata in quella scuola dal primo settembre 1991, questo balcone è sempre stato chiuso con un lucchetto"*). La teste Iannibelli, tuttavia, non era grado di riferire se detta porta fosse sempre rimasta chiusa con il lucchetto durante gli esami di maturità in quanto il proprio ufficio si trovava su un altro piano (*"io credo di sì assolutamente, però al secondo piano, io stavo in ufficio giù"*).

Anche Ferrante Anna, escussa nell'immediatezza dei fatti dai CC di Sapri e le cui dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento, confermava che la porta era dotata di un lucchetto ma non riferiva sull'apertura della stessa durante gli esami di maturità. In particolare, dichiarava che: *"il liceo ha questi tre livelli, all'epoca il liceo classico e il liceo scientifico avevano aule condivise nell'ultimo piano, quindi io durante il periodo della normale attività didattica ero sopra, però con gli esami di maturità io non ho più avuto accesso dal momento in cui gli esami di maturità sono cominciati. Io l'ultima volta che ho visto, sono passata dinanzi al portoncino, diciamo a questa portafinestra la posso definire, era chiuso. Era l'ultimo giorno di scuola e c'era il catenaccio"*.

Anche la p.o. De Luca Niccolò confermava che durante l'anno scolastico la porta era sempre stata chiusa con un "lucchettino" dichiarando, tuttavia, che il giorno del proprio esame era stata aperta così

come nei periodi di forte caldo. In particolare sul punto dichiarava: *“...ora non ricordo se nei mesi più caldi veniva aperta durante l'anno, perché poi arrivato a maggio, il 25 maggio, a scuola levate le interrogazioni io non ci andavo più ... però mi ricordo che alla maturità, perché io l'avevo fatta prima, cioè per un motivo di caldo, comunque faceva caldo allora aprirono questa finestra, questa porta finestra per far passare l'aria...”*.

Per cui, dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, lette alla luce dei documenti acquisiti, deve ritenersi plausibile che detta porta venisse aperta nei giorni di particolare caldo e comunque nel corso degli esami di maturità svolti nell'anno 2011 al fine di garantire un'aerazione al corridoio ed all'aula antistante.

Detta circostanza è desumibile, oltre che dalle dichiarazioni della p.o. sopra richiamate, anche dalle dichiarazioni del teste Giudice Daniele e non contraddette dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla difesa.

Il teste Giudice Daniele confermava che durante l'anno scolastico la porta era sempre stata chiusa con un “lucchetto” e che il giorno del proprio esame era stata aperta così come nei periodi di forte caldo (*“io non ho idea da chi è stata aperta, so solo che durante l'anno era sempre chiusa, però nei mesi magari di caldo, oppure nelle giornate di caldo qualche volta si apriva ... Ho sostenuto l'esame, in quel giorno era aperta però anche altre volte, adesso non ricordo precisamente nei periodi di caldo, anche negli altri anni comunque cioè veniva a volte aperta, poi io non ricordo precisamente in quali giorni comunque”*) (verbale stenotipico ud. 14/10/2014 pg. 29,30).

Ebbene, dette dichiarazioni appaiono del tutto credibili ed attendibili, non contrastanti tra di loro ed in riferimento a precedenti dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti.

I testi escussi (Cristiano Eboli, Zicarelli Palma Anna, Iannibelli Ida Annamaria, Masiello Michele) infatti confermavano sì la presenza del lucchetto durante l'anno scolastico ma nessuno dei testi, tuttavia, era in grado di escludere con certezza che detta porta fosse stata aperta durante gli esami di maturità ed al termine della ordinaria attività scolastica, in quanto non addetti al piano secondo.

Dato incontestato, dunque, è che il giorno 7 luglio 2011, durante gli esami di maturità, la porta di alluminio dalla quale si accedeva al solaio in oggetto era stata aperta dalla bidella Buda Itala all'epoca dei fatti addetta al piano, come dalla stessa dichiarato in sede di indagini e confermato in dibattimento.

Al momento dei fatti detta porta risultava di certo sprovvista di un sistema di chiusura con lucchetto, ma caratterizzata da una semplice meccanismo di apertura e chiusura con maniglia.

Dalle dichiarazioni rese dalla parte civile e dallo studente Giudice Daniele è tuttavia emerso che detta porta non fu aperta esclusivamente il giorno dell'incidente, ma che di fatto fu aperta durante gli esami di maturità.

di ogni modo, a parere di questo giudice, come già ampiamente argomentato, il rischio di caduta dall'alto, pur ritenendo esistente un meccanismo di chiusura con lucchetto, non poteva essere eliminato semplicemente attraverso un sistema di apertura con chiave del relativo accesso, in assenza di ulteriori accorgimenti quali l'indicazione di pericolo o di un divieto di accesso e di un'adeguata informazione del personale scolastico.

Inoltre, altresì, osservato che, come emerso dalle dichiarazioni del teste prof. Eboli Cristiano, il giorno del sinistro, venivano rinvenuti dal medesimo, proprio nel cassetto della scrivania posta di fronte alla finestra ed adibita a postazione dalla bidella Buda Itala, due perni con relativi dadi e con agganciati due lucchetti intrecciati e chiusi tra di loro e privi di chiave.

Il consulente della procura dott. D'Alessandro simulava l'applicazione dei predetti perni ai fori presenti sul taglio dell'infisso in alluminio ritenendoli del tutto compatibili mentre rilevava che i due lucchetti, presi singolarmente, non erano in grado di passare tra i fori dei due perni. Ed invero, tutti i testi escussi riferivano di un lucchetto posto a chiusura della porta. Non è dunque dimostrato che i predetti lucchetti rinvenuti nel cassetto della scrivania della bidella, fossero proprio relativi alla predetta porta.

In ogni caso, può di certo escludersi che la Buda Itala non si sia nel caso limitata ad aprire la porta tirando la maniglia o aprendo il lucchetto con la chiave ma abbia addirittura manomesso il relativo sistema di chiusura.

Non solo sulla porta non venivano riscontrati segni di una manomissione. Sul punto, come rilevato dall'ing. D'Alessandro, ipotizzando la presenza dei due perni e di un lucchetto *"l'apertura della porta finestra non sarebbe stata possibile se non aprendo il lucchetto. La presenza dei dadi alle estremità dei perni, fungendo da blocco sulla facciata esterna del telaio dell'infisso, non avrebbe consentito di sfilare i perni dai fori senza una apertura mediante chiave del lucchetto"*.

Pertanto, deve osservarsi che, sebbene all'esito dell'istruttoria dibattimentale non è stato ricostruito il preciso momento storico di apertura del lucchetto né individuato l'effettivo autore di tale condotta, detta circostanza non esclude ma anzi rafforza la penale responsabilità della preside e del responsabile della prevenzione che, quali soggetti deputati al costante controllo della sicurezza, avrebbero dovuto non solo prevedere il rischio di caduta, tra l'altro esistente anche durante le eventuali operazioni di pulizia e manutenzione del lastrico in oggetto, ma anche e soprattutto segnalare il relativo pericolo agli studenti ed al personale scolastico che, nel caso, non aveva ricevuto alcuna adeguata segnalazione in merito alle modalità di apertura e chiusura della predetta porta.

A ciò si aggiunga l'omessa adozione nella fattispecie in esame di un adeguato sistema di custodia e consegna delle relative chiavi di apertura del lucchetto, di fatto a disposizione di tutti i collaboratori scolastici.

Significative sono al riguardo le testimonianze rese dai testi Zicarelli Palma Anna, Iannibelli Ida e Masiello Michele dalla cui lettura congiunta emerge che le chiavi dell'istituto era tutte poste all'interno di una bacheca a disposizione di tutti i collaboratori scolastici, tra i quali, quindi, anche della bidella Buda Itala.

In particolare, la teste Zicarelli Palma Anna, collaboratrice scolastica, addetta al piano terra con mansioni di vigilanza degli alunni durante l'orario scolastico e di pulizia degli ambienti, quanto alla custodia delle chiavi dichiarava che *"le chiavi restavano custodite presso il nostro direttore dei servizi, c'è una bacheca e tenevamo custodite le chiavi"*.

La teste Iannibelli Ida, direttore dei servizi fino all'anno 2011, ad espressa domanda del P.M., dichiarava che le chiavi erano custodite *"in una bacheca ma con le chiavi vicino ... ed erano state consegnate poi ai vari collaboratori scolastici"*, per poi precisare di non essere a conoscenza se effettivamente vi fossero le chiavi della porta - finestra e chi ne avesse la disponibilità (cfr. verbale stenotipico ud. 15/11/2016 pag. 24 e ss.).

Il teste Masiello, collaboratore scolastico, sempre con riguardo alle chiavi, confermava che *"erano custodite in una bacheca nell'ufficio, una cassetta nell'ufficio del segretario .. la bacheca una cassetta di ferro piccolina, dove si appendono le chiavi, c'era la chiave per aprirla"*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, a parere di questo giudice, l'evento che ha visto vittima il giovane De Luca Niccolò è riconducibile causalmente alla condotta colposa della Preside prof.ssa Franca Principe e del responsabile della prevenzione ing. Iannuzzi Nicola, i quali appunto violando la normativa in tema di sicurezza sul lavoro, nonché omettendo con negligenza, imprudenza ed imperizia di prevedere un adeguato sistema di controllo ed informazione delle modalità di apertura della predetta porta e della custodia delle relative chiavi non impedivano il verificarsi dell'infortunio.

Non vi è dubbio infatti che qualora fosse stato correttamente valutato e segnalato il pericolo anche con la previsione di idonei meccanismi di prevenzione, si sarebbe impedita l'apertura della porta in argomento o adottato più idonei meccanismi di protezione e di sicurezza, poi in seguito adottati, che di certo avrebbero neutralizzato il rischio di caduta ed evitato l'evento lesivo ai danni del giovane studente De Luca Niccolò.

Come già ampiamente argomentato, la preside, proprio per il ruolo ricoperto, è la principale destinataria dei precetti antinfortunistici, il cui controllo non risulta essere stato trasferito con delega ad altro soggetto.

La Preside, quale "datore di lavoro" e responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c.,

garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 4361 del 10/10/2014).

oltre, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro, se il dirigente scolastico è equiparato al dirigente scolastico, non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (cfr. Cass., sez. feriale, Sentenza del 26 agosto 2010 n. 32357).

Ad ogni modo, non può nel caso trascurarsi anche il ruolo ricoperto dall'ing. Iannuzzi Nicola, quale responsabile della prevenzione e protezione, in quanto il datore di lavoro, normalmente "a digiuno" (come nel caso di specie) di conoscenze tecniche, proprio avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ottempera all'obbligo giuridico di analizzare e di individuare, secondo l'esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno del luogo di lavoro. Con la conseguenza che *"in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri"* (cfr. Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 38343 del 24/4/2014).

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità *"in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ... ancorché sia privo dei poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione di pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione"* (Cass. Pen, sez. IV, Sentenza del 17 aprile 2007 n. 15226; Cass., Sez. IV, Sentenza del 15 gennaio 2010 n. 1834; in tal senso anche Cass. Sentenza del 26 aprile 2010 n. 16134).

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, sussiste nel caso di specie la penale responsabilità in relazione al reato contestato al capo A) dell'imputazione, oltre che della Preside prof.ssa Principe

franca, anche dell'Ing. Iannuzzi Nicola il quale, essendo soggetto dotato di specifiche competenze tecniche, ometteva di segnalare la pericolosità dei lucernai e la necessità di prevedere un adeguato sistema di protezione.

Non vi è dubbio che il rispetto della normativa e delle regole cautelari di condotta e l'adozione di misure di prevenzione concretamente attuabili sia da parte della dirigente scolastica che del responsabile della prevenzione, quali e soprattutto l'adeguata informazione dei collaboratori scolastici sulla pericolosità del lucernaio e un adeguato ed efficiente sistema di custodia e gestione delle chiavi della predetta porta, avrebbe di certo impedito l'evento, addebitabile dunque per colpa alla dirigente scolastica ed al responsabile della prevenzione.

Pertanto, alla luce di dette conclusioni alcuna rilevanza assume la circostanza per la quale la preside prof.ssa Principe, come dalla stessa dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni, durante gli esami di maturità era assente in quanto impegnata come Presidente della commissione di esame in un altro istituto.

Sussistono, altresì, le conteste aggravanti di cui al comma 3 dell'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583 e 590 comma 2 c.p. per essere stato commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e tale da determinare lesioni gravissime in quanto il De Luca oltre alla malattia di durata superiore a giorni 40 ed all'indebolimento permanente dell'encefalo, riportava anche lo sfregio permanente del viso.

Sul punto, il dott. Maiese Adamo, escusso all'udienza del 15/11/2016 confermava che il De Luca per effetto della caduta riportava numerose lesioni, tra cui l'indebolimento dell'organo encefalo ed una cicatrice sulla regione frontale destra di cm. 5,5, tale da alterare l'euritmia del viso e da ritenersi permanente, anche se il passare del tempo potrebbe modificare i caratteri della cicatrice in senso migliorativo.

IV) Va, invece, esclusa la penale responsabilità dell'imputato Criscuolo Lorenzo, dirigente responsabile del settore edilizia scolastica della Provincia di Salerno per non aver commesso il fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 530 c.p.p..

Sul punto, si contesta al Criscuolo Lorenzo di aver omesso - per negligenza, imperizia ed imprudenza nonché con violazione delle norme di cui agli artt. 1 e 8 della L. 23/1996 - di valutare e procedere all'adeguamento del lastrico solare, non provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed a compiere una valutazione preventiva sulla sicurezza dei predetti luoghi.

Ebbene, come sopra esposto, l'Istituto scolastico Carlo Pisacane, costituisce edificio di proprietà del Comune di Sapri, trasferito in uso gratuito alla Provincia di Salerno, ente competente ai sensi della legge del 1996 n. 23 in relazione alle spese di gestione e manutenzione degli istituti scolastici superiori.

Tuttavia, nonostante tale obbligo di gestione e manutenzione, nel caso di specie non può pervenirsi ad un giudizio di penale responsabilità..

Come rappresentato e documentato nella consulenza dell'ing. Ennio Campagnuolo, risultavano affidati alla gestione della Provincia di Salerno ben 152 istituti scolastici. Il Criscuolo assumeva la dirigenza del settore edilizia scolastica della Provincia di Salerno solo in data 25 marzo 2011 con decreto presidenziale n. 4/2011 e, pertanto, meno di quattro mesi prima l'infortunio verificatosi il 7/7/2011.

Inoltre non risultano effettuate negli anni pregressi segnalazioni relative alla pericolosità del lastrico indicato ed alla necessità di interventi al riguardo.

Ed invero, nelle due note indicate dalla difesa Principe del 13/9/2008 e del 28/1/2009 indirizzate alla Provincia di Salerno, all'ASL ed al Comando dei Vigili del Fuoco con cui si richiedevano una serie di interventi ed adempimenti in materia di sicurezza, non vi è un riferimento al lastrico in oggetto ed al rischio di caduta dal lucernaio. Non possono invero considerarsi come tali la richiesta di adeguamento di porte e finestre o "l'installazione protezioni alle finestre aule che accedono alla terrazza senza parapetto" o "realizzazione ringhiera vs terrazza senza parapetto". In nessuna delle predette note vi è infatti un riferimento al lucernaio in oggetto.

La teste Gioita Caiazzo - funzionaria dell'amministrazione provinciale con la qualifica di coordinatore presso il settore edilizia scolastica, con la mansione di caposervizio manutenzione del patrimonio scolastico - chiariva che la manutenzione degli istituti scolastici avveniva solo a seguito di una informativa da parte della scuola e che non ricordava alcuna segnalazione relativa ai cupolini.

Pertanto, in assenza di una precipua segnalazione di pericolo ed in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dalla nomina del Criscuolo, non può pervenirsi ad un giudizio di penale responsabilità del medesimo in relazione al reato contestato al capo A) dell'imputazione.

Il Criscuolo va altresì assolto, per le medesime motivazioni, anche dal reato contestato al capo B) dell'imputazione per non aver commesso il fatto ai sensi del comma 1 dell'art. 530 c.p.p.. Inoltre, con riferimento a detta contestazione, come meglio di seguito argomentato, la Provincia di Salerno adempiva alla prescrizione imposta e volta ad eliminare il rischio di caduta dall'alto, realizzando successivamente all'infortunio delle grate in ferro a protezione dei lucernai.

V) Sempre con riferimento al reato di cui al capo B) va emessa sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per gli imputati Principe Franca e Iannuzzi Nicola.

Al riguardo, al capo B) dell'imputazione si contesta la contravvenzione di cui all'art. 55 del D.lgs. 81 del 2008 in relazione agli artt. 17, 18 33 per aver omesso nelle rispettive qualità di procedere nella redazione del D.V.R. alla valutazione dei rischi di caduta dall'alto dal lastrico di copertura ed alle necessarie opere di sicurezza, apponendo successivamente all'infortunio subito dal De Luca Niccolò esclusivamente un cancello in ferro ed una lastra in metallo, soluzioni da ritenersi del tutto inadeguate.

Sul punto, va osservato che, a seguito dell'infortunio subito dal De Luca Niccolò veniva installata sull'accesso al lucernaio una grata in ferro apribile con chiave solo per esigenza di manutenzione.

Tuttavia, come dal sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco e dal SPSAL di Vallo della Lucania in data 19/10/2011 si rilevava la necessità anche di prevedere un sistema anticaduta per il personale addetto alla manutenzione. Sistema poi realizzato dalla Provincia con la creazione di grate in ferro a protezione dei lucernai così come dichiarato dalla teste Gioita Caiazzo e dal consulente Ennio Campagnuolo e, dunque, tale da eliminare il rischio di caduta dal predetto lucernaio.

Pertanto, eliso il relativo rischio con la realizzazione delle predette gabbie in acciaio, può di certo ritenersi cessata la permanenza del reato in contestazione, in quanto dimostrata la cessazione della condotta violatrice della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. In ogni caso, ai fini della verifica del termine di prescrizione del reato in contestazione lo stesso poteva ritenersi consumato già alla data del disposto sequestro del lucernaio ovvero alla data del 8/7/2011, in quanto già a tale data, veniva inibito l'accesso al lastrico ed eliso il relativo rischio di caduta dall'alto.

Pertanto, cessata la permanenza del reato in contestazione, deve pronunciarsi, relativamente agli imputati Principe e Iannuzzi, sentenza di estinzione del reato contestato al capo B) per intervenuta prescrizione. Ciò posto, nel caso in esame, secondo la nuova disciplina del computo dei termini prescrizionali, trattandosi di contravvenzione, si estingue ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p. in un termine pari ad anni quattro. Tuttavia, nel calcolo della prescrizione deve tenersi conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione nonché di eventuali sospensioni della stessa. Nel caso in esame, il relativo termine non può superare gli anni 4 oltre l'aumento per l'interruzione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 160 e 161 c.p., non può determinare aumenti dei termini prescrizionali in misura superiore ad un quarto, fatte salve le particolari ipotesi - che qui non ricorrono - correlate alla specificità tipologica di taluni reati, ovvero alla contestazione di circostanze aggravanti ad effetto speciali.

Nel caso in esame, l'ultimo atto interruttivo ai sensi dell'art. 160 c.p. è costituito dal decreto di citazione diretta a giudizio, dalla cui emissione decorre nuovamente il termine di prescrizione ordinaria di anni quattro.

Ebbene, il decreto di citazione diretta a giudizio veniva emesso in data 3/1/2013 sicché il termine di prescrizione, così come individuato, tenuto conto del periodo di sospensione sopra indicato per un totale di giorni 98 è spirato alla data del 11/4/2017.

Come precisato dalla giurisprudenza, *“in tema di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 c.p. ma anche che tra un atto interruttivo ed un altro non sia superato il termine ordinario previsto, nel comma primo dell'art. 157 c.p.”* (Cass. Sentenza del 31 gennaio 2000 n. 1018).

Pertanto, ne consegue l'intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione.

VI) Quanto al trattamento sanzionatorio, possono di certo riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del pericolo cagionato, alla luce della personalità dei soggetti imputati, incensurati e di certo non proclivi alla commissione dei reati.

Quando alla pena irrogata ai sensi dell'art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, alla luce della modalità della condotta, della gravità del pericolo cagionato, si ritiene sia adeguata la pena della reclusione e non già della multa sia pure individuata nella pena minima prevista per le lesioni colpose non aggravate e pari a mesi 1 di reclusione.

Sussistono inoltre i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

VII) Infine quanto al danno subito dalle parte civili De Luca Vincenzo, Gagliardo Maria e De Luca Riccardo, deve osservarsi in primo luogo che nel corso del processo non è stata svolta alcuna specifica istruttoria sul danno subito dagli stessi, la cui liquidazione andrà rimessa alle determinazioni del giudice civile, innanzi al quale le parti si rinviano.

Quanto, invece alla parte civile De Luca Niccolò, è innegabile che a seguito dell'infortunio abbia subito un considerevole danno sia biologico che morale.

Il De Luca infatti oltre a riportare le lesioni cui alla imputazione veniva sottoposto anche ad interventi chirurgici come documento dalle cartelle cliniche in atti.

Come dall'istruttoria dibattimentale, inoltre, in data 3/12/2011 il De Luca veniva sottoposto a visita da parte del consulente del P.M. dott. Adamo Maiese, il quale rilevava che sebbene il De Luca a seguito dell'infortunio non era mai stato in pericolo di vita (inteso come pericolo di morte imminente), tuttavia riportava per effetto della caduta gravissime lesioni tra cui anche lo sfregio permanente del volto e l'indebolimento della teca cranica, con malattia superiore a giorni 40.

In particolare, il dott. Maiese escusso all'udienza del 15/11/2016, confermava gli esiti della propria consulenza precisando ad espressa domane che oltre allo sfregio, il De Luca riportava una diminuzione delle funzioni cerebrali *"nel senso che vi era un rallentamento idiomotorio, dovuto a questo violentissimo trauma cranico ... a livello celebrale ha avuto questo trauma, perché il trauma ha interessato soprattutto l'organo encefalo, oltre ad avere avuto queste fratture ha avuto anche un cosiddetto danno assonale diffuso, cioè nel senso dei danni a carico dei neuroni, con alterazione delle sinapsi neuronali ..."*. Precisava, altresì, che nel caso vi fu sicuramente un indebolimento dell'encefalo e delle funzioni cerebrali al di sopra dell'11% di danno biologico.

Ebbene, quanto al danno risarcibile ritiene questo giudice, sulla scorta della sentenza 14 luglio 1986, n. 184 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria

del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.

Quanto alla valutazione del danno biologico, sebbene nel corso del processo non è stato effettuato uno specifico accertamento, tenuto conto dei postumi permanenti causalmente riconducibili all'evento per cui è processo, della durata della malattia superiore a giorni 40 nonché della circostanza riferita dal consulente dott. Maiese il quale rilevava un indebolimento dell'encefalo con un danno biologico non inferiore all'11% , si ritiene nel caso raggiunta la prova di un danno biologico con condanna degli imputati Principe Franca e Iannuzzi Nicola, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva dell'importo di € 15.000,00.

La liquidazione della misura ulteriore dei danni cagionati andrà rimessa alle determinazioni del giudice civile, innanzi al quale le parti si rinviano .

Seguono, da ultimo, le statuizioni sulle spese e costi del giudizio, per legge a carico degli imputati condannati nonché su quelli sostenuti dalla parte civile costituita che, in adesione solo parziale alla nota spese presentata, in applicazione delle nuove norme di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto delle attività e dei costi per ciascuna fase, vanno liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, ed IVA e CPA se dovute per legge, in favore della parte civile rappresentata dall'avvocato Paolo Nesta, in considerazione del numero di parti rappresentate ai sensi dell'art. 12 D.M. 55/2014.

Il carico di lavoro dell'ufficio ed il numero di processi assunti in decisione giustificano il termine per le motivazioni.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Criscuolo Lorenzo per i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto;
 Letti gli artt. 531 c.p.p. e 157 c.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Principe Franca e Iannuzzi Nicola in ordine al reato loro contestato al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione;
 Letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara Principe Franca e Iannuzzi Nicola colpevoli del delitto loro ascritto al capo A) dell'imputazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, li condanna alla pena di mesi 1 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

Letto l'art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena;

Letti gli artt. 74 e ss. 538 e 539 c.p.p, condanna Principe Franca e Iannuzzi Nicola, tra loro in solido, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite e rimette le parti innanzi al giudice civile per la compiuta liquidazione di quanto dovuto a tali titoli;

Letto l'art. 539 comma 2 c.p.p. condanna Principe Franca e Iannuzzi Nicola, tra loro in solido, al pagamento a favore di De Luca Niccolò della somma di € 15.000,00 a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva;


Letto l'art. 541 c.p.p. condanna Principe Franca e Iannuzzi Nicola tra loro in solido al pagamento delle spese di giudizio incontrate dalle parti civili costituite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge;

Letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito delle motivazioni

Lagonegro, 16/5/2017

Il Giudice

Dott.ssa Teresa Valentino



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DEPOSITARIO DI CANCELLI

IL 10-08-2017



IL CANCELLIERE
Carmelina D'AITA

